



COMUNE DI GIVOLETTO

Città Metropolitana di TORINO

ORDINANZA

N. 35 DEL 08/06/2022

OGGETTO:

TAGLIO DI TUTTE LE PIANTE, POTATURA DELLE SIEPI E PIANTE RADICATE AI PROPRIETARI E CONDUTTORI DI TERRENI, E/O AREE CONFINANTI CON STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI DI USO PUBBLICO, MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI, PARCHEGGI PUBBLICI ESISTENTI IN TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIVOLETTO

PREMESSO:

Constatata come di consueto la presenza di piante da alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada.

Che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui sovente è interessato il territorio Comunale.

Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate.

Ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione.

Visto l'articolo 16 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati", che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni".

Visto l'art. 29 del D. Lgs. 30/04/1992 "Piantagioni e siepi", n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie".

Visto l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.

Visto l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. Visto l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495.

Visto l'articolo 2 "definizione e classificazione delle strade".

Atteso che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri.

Visto l'art. 892 e successivi del Codice Civile.

Visto l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vista le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.

Ritenuto di dover procedere all'adozione di ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche.

Ravvisata la necessità di provvedere in merito.

Definendo ai fini del presente atto "centro abitato" qualsiasi porzione di territorio ubicata ad una distanza inferiore ai 100 metri dal più prossimo fabbricato residenziale, commerciale o industriale.

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, posti nel centro abitato di provvedere nel tempo perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;

b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;

c) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

AVVERTE

1. le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

2. è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere all'installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.

3. chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 155,00 ad euro 624,00.

4. le attività di cui alla presente dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti esonerando il comune e gli uffici da qualunque responsabilità derivante dall'inadempienza delle stesse;

5. l'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite;

6. fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza, esonerando in toto Amministrazione ed Uffici;

7. in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.
Che la Polizia Municipale vigili affinché sia data esecuzione alla medesima.

RICORDA CHE

Ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Givoletto, 08/06/2022

IL SINDACO

Avv. Azzurra MULATERO

FIRMATO DIGITALMENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/06/2022 al 23/06/2022 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Givoglio, lì 08/06/2022

Il Segretario Comunale